I limiti dell`in-house providing e il controllo analogo nella deliberazione Avcp n. 51/2011

11 Luglio 2011

Con Deliberazione n. 51, Adunanza del 18 maggio 2011, l`Autorità di vigilanza ha affermato che deve escludersi la praticabilità dello schema dell`in house providing nel settore dei lavori pubblici.

L`istituto suddetto, operando in deroga ai principi generali, che prevedono il ricorso al mercato attraverso procedure di evidenza pubblica, è, infatti, insuscettibile di applicazione estensiva e può essere impiegato unicamente ai fini dell`autoproduzione di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento alla fattispecie portata all`attenzione dell`Autorità è stato, inoltre, approfondita la questione del "*controllo analogo*", che si configura come presupposto essenziale per l`affidamento in house.

In particolare, il "*controllo analogo*" deve concretizzarsi come una "*relazione di subordinazione gerarchica*" tra l`ente pubblico affidante e gli organi societari. Affinchè ciò si verifichi, l`ente pubblico affidante deve esercitare poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della *governance* della società rispetto alla maggioranza azionaria.

Deve, pertanto, escludersi che tale rapporto possa riscontrarsi nell`istituzione in seno al Consiglio comunale di un comitato preposto al "*controllo analogo*" al quale non siano riconosciuti poteri di gestione diretta, ma di sola verifica.

La Deliberazione viene incontro alle necessità espresse dell`Ance, che ha in più occasioni denunciato il restringimento del mercato degli appalti pubblici, causato dall`aumento dei lavori affidati attraverso l`istituto dell`in house providing.

3837-Deliberazione 51_2011.pdfApri